
Nota esplicativa 15 novembre 2016

“Ambito di applicazione dell’art. 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»”

Il Ministero della Salute ha chiarito il corretto ambito di applicazione dell’articolo 48, comma 18, del decreto-legge n. 189/2016, recante la sospensione fino al 1° gennaio 2017 dell’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei defibrillatori semiautomatici.

Nello specifico, si precisa che la predetta sospensione, sebbene sia stata motivata dalle esigenze, straordinarie ed urgenti, connesse all’evento sismi-

co che ha colpito, nello scorso mese di agosto, le regioni centrali del Paese, produce effetti su tutto il territorio nazionale, in ragione della necessità di garantire una uniforme applicazione di un obbligo giuridico dalla cui violazione possono discendere responsabilità di natura penale con riferimento agli eventi (morte o lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto obbligo.

La nota è stata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 4158/AC - PADOAN

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"

NORME D'INTERESSE

Articolo 5, comma 2, lettera d) - Articolo 48, comma 18

Stato: 2^o lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 2567/AS)

Presentazione: 18 ottobre 2016

Assegnazione Commissione Bilancio (V):

18 ottobre 2016

Relatore: Bachisio Silvio LAI (PD)

Avvio Iter Commissione: 25 ottobre 2016

Ultima seduta: 22 novembre 2016

Avvio Iter Assemblea: 22 novembre 2016

Approvato: 23 novembre 2016

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmesso dal Senato della Repubblica:

25 novembre 2016

Assegnazione Commissione Ambiente (VIII):

25 novembre 2016

Relatore: Piergiorgio CARRESCIA (PD)

Avvio Iter Commissione: 30 novembre 2016

Sospensione fino al 30 giugno 2017 dell'efficacia delle disposizioni relative alla dotazione e all'impiego di defibrillatori da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici. Erogazione contributi per far fronte ai danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sportive.

30 novembre u.s.

Il provvedimento, già approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre u.s., è stato incardinato in Commissione Ambiente (VIII).

L'articolo 48, comma 18, del decreto-legge, nel testo modificato dal Senato della Repubblica, sospende fino al 30 giugno 2017 l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego di defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive dilettantistiche.

Con riferimento al termine di assolvimento di tale obbligo giuridico, il testo originario del decreto-legge prevedeva la data del 1^o gennaio 2017.

L'obiettivo della norma è di consentire nei comuni colpiti dal sisma - elencati negli allegati 1 e 2 - il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

Tale obbligo è stato previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 5 del D.M. 24 aprile 2013.

Il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori era stato da ultimo fissato al 30 novembre 2016 con D.M. Salute del 19 luglio 2016.

Il comma 2, dell'articolo 5, invece, elenca le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici oggetto del decreto-legge, localizzate nei territori dei Comuni colpiti, che possono beneficiare di contributi, fino al 100% delle spese occorrenti. Tra gli interventi "non direttamente assistenziali", cioè su edifici, rimborsi di danni e delocalizzazioni di imprese, la lettera d) reca i danni alle strutture private adibite, tra l'altro, ad attività sportive.